



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Maria Balletti | Presidente |
| 2) Dott.ssa Giuliana Giuliano | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Marina Mainenti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 566\2025 RG, vertente

TRA

Parte_1 con sede in Napoli, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, geom. *Parte_2*, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Roma n. 60/d, presso lo studio dell'avv. Giovanni Grattacaso, che la rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce all'atto di appello;

APPELLANTE

E

Controparte_1 di via P. Baratta n. 64 in Battipaglia (SA), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Sig. *Controparte_2*, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Roma n. 60/d, presso lo studio dell'avv. Giovanni Elia,

che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1253/2025, resa in data 19/3/2025 dal Tribunale di Salerno; opposizione a decreto ingiuntivo *in materia di appalto privato*;

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2026.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 16/4/2025, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1253/2025 del 19/3/2025 (pubblicata in pari data, non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva: <1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito stante la clausola compromissoria in favore del Collegio Arbitrale, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1254/2017, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al nr. 359/2017 R.G. del Tribunale di Salerno, stante l'improponibilità della domanda di pagamento. 2. Condanna la convenuta Controparte_3 in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio CP_1 di via P. Baratta n. 64, in Battipaglia, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali>.

Invero, con ricorso per decreto ingiuntivo la Parte_1 rappresentava che con una scrittura privata denominata "Contratto di Appalto per opere private" datata 11/5/2015 il Controparte_1 di via P. Baratta n. 64 in Battipaglia (di seguito, per brevità, solo Controparte_1 gli aveva affidato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'edificio condominiale, sito in Battipaglia alla Via P. Baratta, 64, per l'importo complessivo di € 328.823,75 (oltre Iva); che, successivamente

l'importo veniva rideterminato con delibera assembleare condominiale dell'1/8/2016 e scrittura privata del 14/10/2016 nella somma di € 388.000,00 per l'esecuzione di lavori ulteriori; che alla data 18/10/2016 aveva eseguito lavori per l'importo di € 359.518, 50 (Iva compresa), di cui aveva ricevuto in pagamento solo la somma di € 163.728,00 residuando un credito pari ad € 195.790,50 non recuperato nonostante diversi solleciti e formale messa in mora.

Quindi, con il decreto ingiuntivo n. 1254/2017 del 3/4/2017 (notificato in data 12/4/2017) ingiungeva al *Controparte_1* " il pagamento della somma di € 167.787,84 oltre interessi legali e spese legali, quale importo residuo dei lavori condominiali appaltati al netto di ulteriori acconti ricevuti nelle more.

Avverso detto decreto proponeva formale opposizione, notificata in data 22/5/2017, il *Controparte_1* eccependo: in via preliminare l'incompetenza del giudice ordinario, stante l'esistenza della clausola compromissoria che devolveva la competenza in favore di un collegio arbitrale; la carenza di legittimazione passiva del *CP_1* per essere stati i lavori eseguiti anche su parti private e in virtù della rinuncia al vincolo di solidarietà; l'infondatezza della pretesa, carente di prova; l'illegittimità della domanda sugli interessi ai sensi del D. lgs. 231/2002. Infine, chiedeva la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 cpc.

Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la *Parte_1* la quale, pur impugnando e contestando le avverse difese, nel caso di accoglimento della relativa eccezione avanzata da parte opponente, chiedeva la rimessione dinanzi al collegio arbitrale e, in ogni caso, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al maggior importo nelle more maturato di € 220.069,34.

Di poi, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del 23/10/2018) ed assunte le prove ammesse (cfr. ordinanza del 7/1/2020; verbale di udienza del 30/3/2021 per l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, *Controparte_2* e *Parte_2* ; verbale di udienza del 13/12/2021 per il teste *Tes_1*

Testimone_2 verbale di udienza dell'1/3/2022 per il teste *Testimone_3* ; verbale di udienza del 18/10/2022 per il teste *Tes_4* verbale di udienza del 20/2/2024 per il teste *Testimone_5*), il giudice di prime cure rigettava rigettata l'istanza ex art. 186 ter cpc avanzata da parte opposta per carenza dei presupposti (cfr. ordinanza del 7/12/2022).

Infine, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, la causa era decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno dichiarava la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, revocando il monitorio opposto e condannando la *Parte_1* [...] al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il giudice di primo grado, premessa la disciplina sul riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rilevando la non contestazione in ordine al contratto d'appalto stipulato – con le sue successive modifiche ed integrazioni – riteneva la sussistenza e validità della clausola compromissoria invocata dell'opponente *CP_1* , pattuita nell'art. 19 del contratto d'appalto.

Con l'impugnazione in esame, la *Parte_1* premettendo che nelle more del giudizio di primo grado aveva promosso con atto del 19/02/2018 il procedimento arbitrale previsto dalla eccepita clausola contrattuale, conclusosi con lodo arbitrale del 30/11/2018 che dichiarava l'improseguibilità dello stesso per la mancata anticipazione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale da entrambe le parti, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente l'incompetenza del giudice ordinario adito, senza considerare che a norma dell'art. 816 *septies* cpc se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. Quindi, a detta della società appellante la controversia poteva essere devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria effettivamente e preventivamente adita;

- Una volta ritenuta la propria competenza, il giudice ordinario (la Corte, nella specie) avrebbe dovuto accertare la fondatezza della propria pretesa creditoria, ammessa anche dal **CP_1** opponente, il quale aveva versato la complessiva somma di € 306.757,26. Per l'appellante, peraltro, sarebbe irrilevante l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per essere parte del credito riferibile a lavori effettuati su parti private, in quanto sussisterebbe comunque un rapporto di solidarietà tra il **CP_1** e i condomini e, in ogni caso, il credito risulterebbe concordato tra le parti.

La **Parte_1** quindi, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, così concludeva: *<... nel merito accogliere l'appello come proposto stante la fondatezza del medesimo per i motivi argomentati ed esposti in assertiva e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza n. 1253/2025 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 19.03.2025 accogliere le conclusioni come rassegnate nel libello di prime cure dalla esponente difesa ovvero "4...nel merito rigettare la detta opposizione attesa l'inconferenza della medesima e nel merito dichiarare la ritualità e fondatezza della pretesa creditoria e del diritto di credito come azionato con conseguente condanna del **CP_1** opponente al pagamento non solo degli importi ingiunti ma anche di tutti gli ulteriori importi ancora dovuti in forza dei contratti di appalto dedotti in assertiva per un importo che, come documentato in assertiva ed al netto di tutti gli acconti ricevuti, ad oggi ammonta ad Euro 120.042,56= (saldo differenziale non corrisposto). Il tutto oltre agli accessori di legge al tasso moratorio in uno alla rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e, dunque, ricorrendo il "maggior danno" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1224 c.c.>.* Spese del doppio grado vinte.

Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il **Controparte_1** [...] contestando tutto quanto *ex adverso* tutto quanto dedotto, in quanto inammissibile per violazione del disposto dell'art. 342 cpc e infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, il **CP_1** appellato sosteneva che la competenza del giudice di adito si valuta al

momento della proposizione della domanda, nonché l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 816 septies cpc, visto che nessuna delle parti aveva eccepito la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato. Precisava, poi, che l'appellante non aveva chiesto la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, in tal modo prestando acquiescenza al relativo capo di sentenza ma la condanna del CP_1 al pagamento della somma di €120.042,56. Eccepiva, inoltre, l'inadempimento della ditta appaltatrice sia in punto di regolare esecuzione dei lavori che di ritardo nell'ultimazione degli stessi, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento della relativa penale. Ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di pagamento per i lavori realizzati su parti private e in ragione dell'esclusione della solidarietà tra CP_1 e condomini come da contratto (clausola n. 18), così come integralmente sostituita dalla scrittura privata denominata "*Integrazione e modifiche al contratto di appalto per opere private*" del 14/10/2016. Infine, eccepiva la non debenza degli interessi di mora, in quanto il CP_1 andava parificato a un consumatore.

Di seguito, con ordinanza del 2/10/2025 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, in quanto non reiterata nelle note di trattazione scritta, e rinviava la causa all'udienza del 12/2/2026 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.

Infine, la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti anche nelle note di trattazione scritta e depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2026, veniva riservata per la decisione al Collegio ex art. 352 cpc con provvedimento datato 1/6/2026.

Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.

A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.

In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.

E' ormai noto che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che *<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>* (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).

Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.

B. Sulla clausola compromissoria.

Con l'impugnazione in esame, la Parte_1 videnziava, in via preliminare, che nelle more del giudizio di primo grado aveva promosso con atto del 19/02/2018 il procedimento

arbitrale previsto dalla eccepita clausola contrattuale, conclusosi con lodo arbitrale del 30/11/2018 che dichiarava l'improseguibilità dello stesso per la mancata anticipazione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale da entrambe le parti. Di conseguenza, a detta di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente l'incompetenza del giudice ordinario adito, senza considerare che a norma dell'art. 816 *septies* cpc se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. Con la conseguenza che la controversia poteva essere devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria effettivamente e preventivamente adita.

Il motivo è destituito di fondamento.

Invero, a prescindere dall'esito del procedimento arbitrale promosso dopo l'instaurazione del giudizio ordinario di primo grado, risulta dirimente il principio in base al quale la competenza si valuta con riferimento alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda ex art. 5 cpc. E, nel caso di specie è di tutta evidenza che non solo all'avvio della controversia dinanzi al Tribunale di Salerno – decreto ingiuntivo notificato il 12/4/2017 ed opposizione del 22/5/2017) – la clausola arbitrale, validamente pattuita tra le parti, devolveva ad un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia connessa all'oggetto del contratto d'appalto (cfr. art. 19), ma addirittura la *Controparte_4* deriva all'eccezione tempestivamente formulata dal *CP_1* opponente, chiedendo al giudice di prime cure un termine per l'avvio del procedimento arbitrale, che promuoveva autonomamente nel corso del giudizio. Così, di fatto, riconoscendo la correttezza della decisione del primo giudice.

Pertanto, questa Corte condivide l'approdo del primo giudice, atteso che l'operatività della clausola compromissoria al momento della proposizione dell'azione civile rendeva e rende incompetente il giudice ordinario originariamente adito.

Tuttavia, la sopravvenuta pronuncia di improseguibilità del procedimento arbitrale per il mancato versamento delle spese richieste dagli arbitri rituali, determinando lo scioglimento

determina lo scioglimento ex lege del vincolo compromissorio relativamente a quella controversia (art. 816-septies c.p.c.; Cass. n. 3259/2022), consente la riproposizione della medesima controversia davanti al giudice “statale”.

In conclusione, per tutte le argomentazioni sin qui riportate, l’appello deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.

C. Spese processuali.

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, ai minimi dello scaglione di riferimento (fino a € 260.000) per le attività effettivamente espletate e con riduzione del 30%, stante l’assenza di particolari questioni in fatto e/o in diritto. Il tutto, con attribuzione all’avv. Giovanni D’Elia per dichiarato anticipo.

Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento sia da parte dell’appellante principale che dell’appellante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_1* di via P. Baratta n. 64 in Battipaglia (SA), ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. RIGETTA sia l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza n. 1253/2025 del 19/3/2025, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l’appellante, *Parte_1* al pagamento in favore di parte appellata, *Controparte_1* di via P. Baratta n. 64 in Battipaglia (SA), delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 4.300,00 per

compensi professioni, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni D'Elia per dichiarato anticipo

3. DA ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Salerno il 18 agosto 2026

Il Consigliere estensore

- Dott.ssa Marina Mainenti -

Il Presidente

-Dott.ssa Maria Balletti-